

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1605

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

Attribuzione al Ministero della difesa della competenza
in materia di costruzioni di opere militari e di edifici
interessanti l'Amministrazione militare

Seduta del 19 giugno 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino al 1925 la amministrazione militare aveva provveduto con i propri organi tecnici centrali e periferici (uffici del genio militare per l'esercito e la marina) alla progettazione, direzione, esecuzione, contabilizzazione e collaudo di tutte le infrastrutture necessarie alle proprie esigenze (accasermamento dei reparti, sedi di comandi, stabilimenti, centri sperimentali e di studio, depositi, strade di interesse militare, opere marittime, opere di fortificazione, ecc.).

Dal 1925 in poi, tale estesa competenza in materia di costruzione di opere ed edifici militari subì una sensibile innovazione a carattere limitativo.

Con il regio decreto-legge 5 ottobre 1925, n. 1934, infatti, furono devoluti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici i seguenti compiti:

a) la progettazione, la direzione, l'esecuzione, la contabilizzazione ed il collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere, nonché i lavori

di grande trasformazione e di stabilità dei fabbricati;

b) la trattazione di pratiche di contenzioso relative ai lavori predetti;

nel mentre furono attribuite alla competenza dell'amministrazione militare i lavori di costruzione di opere di fortificazione con le relative strade, di depositi esplosivi e di munizioni, di stabilimenti di produzione, nonché la trattazione delle pratiche di contenzioso concernenti i lavori medesimi.

Per consentire al Ministero dei lavori pubblici di svolgere senza eccessive difficoltà i nuovi compiti devoluti alla sua competenza dalle citate disposizioni del regio decreto-legge n. 1934 del 1925, col successivo regio decreto del 16 maggio 1926, n. 864, venne disposto il collocamento fuori ruolo e la messa a disposizione del predetto Ministero di 50 ragionieri geometri e di 70 assistenti.

Una diversa ripartizione delle sfere di competenza in materia di costruzione di opere ed edifici militari tra le due amministra-

zioni si è avuta col regio decreto 14 maggio 1929, n. 960, che ha restituito alla competenza del genio militare « i lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari » in essi compresi anche quelli costruiti, a norma del regio decreto n. 1934 del 1925, dal Ministero dei lavori pubblici.

La legislazione in materia ha trovato la sua conclusione con il regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, che, nel disporre la concentrazione nel Ministero dei lavori pubblici di tutti i servizi relativi alla esecuzione delle opere edilizie da eseguirsi per conto dello Stato, ha compreso tra gli edifici da costruirsi da detto Ministero « anche quelli riguardanti l'esercito nei limiti stabiliti nel regio decreto 14 giugno 1929, n. 960, e quelli congeneri riguardanti la marina e l'aviazione ».

L'applicazione delle norme su ricordate ha incontrato fin dai primi tempi, una serie di difficoltà conseguenti alla interpretazione stessa delle norme predette, ed infatti la profonda graduale evoluzione subita dal concetto di « opera di fortificazione » non poteva e non può non influire sui criteri di impostazione e soluzione dei problemi che di volta in volta si sono presentati e si presentano per stabilire i limiti di competenza dell'amministrazione militare.

Secondo una più moderna concezione, per opera di fortificazione si intende l'insieme dei fabbricati, impianti ed infrastrutture varie, che fanno parte del sistema difensivo, sono, cioè, in funzione diretta delle opere di difesa vera e propria, siano esse naturali che prodotte dall'uomo. Vi rientrano, pertanto, anche i fabbricati servizi, ad esempio le caserme che servono ad alloggiare truppe e ricoverare materiali destinati alla difesa.

Nei riguardi, in particolare, delle caserme non può non essere tenuto presente che esse all'epoca in cui furono emanate le norme, tuttora in vigore, adempivano quasi esclusivamente al compito di dare alloggio alla truppa, ed infatti molti reparti erano alloggiati in ex conventi che, a parte le precarie condizioni igieniche, rispondevano sufficientemente allo scopo, in quanto l'addestramento del soldato veniva svolto prevalentemente in campagna e nelle piazze d'armi.

Ora, invece, la meccanizzazione dell'esercito, il suo prevalente tecnicismo, il rilevante costo delle esercitazioni esterne, fanno sì che la caserma è divenuta, soprattutto, il principale luogo di addestramento della truppa. Ciò comporta, in chi progetta e costruisce una caserma, una profonda conoscenza delle esi-

genze addestrative dei reparti nonché delle armi e mezzi in dotazione.

A ciò si aggiunge che, per la marina e la aeronautica e per diverse unità dell'esercito, la caserma è parte integrante di una complessa infrastruttura a carattere operativo.

Alla profonda evoluzione del concetto di opera di fortificazione fa riscontro la modifica che i mezzi di offesa bellica escogitati o posti in essere negli ultimi decenni hanno apporato al concetto classico di difesa localizzata a questa o quella parte del territorio: l'offesa, infatti, può investire tutto il territorio nazionale, correlativamente la difesa deve estendersi e concernere tutto il paese.

In relazione all'affermarsi di tali concetti, strettamente aderenti e rispecchianti una situazione ed una realtà notevolmente diverse da quelle del 1925 e 1929, si è resa sempre più evidente la necessità di adeguare le norme, emanate in quel tempo, alle nuove e pressanti esigenze dell'amministrazione militare, offrendole nuovamente la possibilità di provvedere direttamente alla progettazione di quelle infrastrutture che vanno inquadrare nel programma difensivo del paese, considerato nel suo più ampio e moderno aspetto.

A questo fine rispondono le norme proposte con l'unito disegno di legge, concordato con il Ministero dei lavori pubblici e con quello del tesoro.

Con l'articolo 1, infatti, a parziale modifica delle norme emanate nel giugno 1929 e maggio 1931 con i decreti su ricordati, viene devoluto alla competenza del Ministero della difesa la costruzione di opere militari e loro pertinenze, gli apprestamenti difensivi operativi, tecnici e logistici, compresi gli edifici destinati a scuole militari e caserme.

La formulazione della norma proposta, che sostituisce ed integra la elencazione delle opere e dei fabbricati contenuti nell'articolo 1 del regio decreto 14 giugno 1929, n. 960, è ispirata ad una duplice finalità: quella di riservare all'amministrazione militare la possibilità di provvedere alla costruzione di tutte quelle opere e quei fabbricati che, secondo una sua propria valutazione, entrino a far parte, per ragioni operative, tecniche e logistiche e per la preparazione e l'addestramento del personale (come le scuole e le caserme) nel sistema difensivo del paese, e quella di conciliare i principi ora esposti con il criterio generale vigente in materia di costruzione di opere pubbliche, con il lasciare alla competenza del Ministero dei lavori pubblici la realizzazione di tutti gli altri fab-

bricati che, pur interessando direttamente la amministrazione militare, non rivestano il medesimo carattere dei primi.

Per consentire al predetto Ministero di provvedere alla costruzione di fabbricati militari, quando tale costruzione rientri nella sua competenza, il secondo comma del medesimo articolo 1 prevede l'istituzione di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Nella considerazione, peraltro, che tali edifici rispondono sempre ad esigenze militari, per cui è necessario che la loro costruzione non incontri eccessive difficoltà procedurali, con il primo comma dell'articolo 2 viene affidato ai provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio l'approvazione dei relativi progetti, su parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi. La approvazione, come stabilito dallo stesso comma, equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La disposizione proposta è analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1967, n. 212, contenente le norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per vigili del fuoco, e si è stimato opportuno inserirla nello schema ritenendo altrettanto valide le ragioni che possono giustificarla.

Con il secondo comma dell'articolo 2 si vuol consentire al Ministero della difesa di provvedere alla progettazione ed alla direzione tecnica dei lavori di costruzione anche degli edifici di competenza del Ministero dei lavori pubblici, quando particolari ragioni di opportunità o altro suggeriscano all'amministrazione militare di svolgere tale compito.

Rimane, però, sempre nella competenza del predetto Ministero dei lavori pubblici il collaudo di tali lavori ed in quella del genio civile l'alta vigilanza su di essi. Ciò spiega il motivo per cui viene stabilito che la progettazione ed esecuzione dei lavori medesimi,

anche se effettuata dall'amministrazione militare, deve rispondere alle norme relative all'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Con l'articolo 3 si dispone, analogamente al criterio seguito dalla citata legge 9 marzo 1967, n. 212 (articolo 4, secondo comma), la applicabilità anche per la determinazione delle indennità dovute per le espropriazioni eventualmente occorrenti per la costruzione delle opere ed edifici indicati dall'articolo 1 dello schema, delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Tale criterio è stato ritenuto opportuno per l'amministrazione in quanto consente di contenere entro limiti accettabili le spese occorrenti per dette espropriazioni.

Si aggiunge che analoga disposizione risulta inserita anche nella recente legge 12 marzo 1968, n. 325, recante norme relative all'organizzazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (articolo 33).

L'articolo 4 non importa alcuna sostanziale innovazione alle attuali norme che riservano, come già si è detto, alla competenza dell'amministrazione militare i lavori di grande trasformazione e di stabilità dei fabbricati militari.

Con la norma proposta si intende integrare la vigente disposizione devolvendo alla competenza del Ministero della difesa anche i lavori di trasformazione e di manutenzione di tutte le opere ed edifici oggetto della emananda legge.

L'articolo 5 indica il procedimento mediante il quale si provvederà al trasporto dal bilancio militare a quello del Ministero dei lavori pubblici dei fondi occorrenti alla costruzione degli edifici che interessano l'amministrazione militare ed alla cui progettazione, esecuzione e collaudo deve però provvedere, a termine del secondo comma dell'articolo 1 dello schema, il Ministero dei lavori pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A parziale modifica di quanto disposto dai regi decreti 14 giugno 1929, n. 960, e 18 maggio 1931, n. 544, alla costruzione di opere militari e loro pertinenze, apprestamenti difensivi operativi, tecnici e logistici, compresi gli

edifici destinati a scuole militari e caserme, provvede il Ministero della difesa.

Alla costruzione di edifici che interessano il Ministero della difesa e che non rientrano tra quelli previsti dal comma precedente provvede, d'intesa con la stessa amministrazione della difesa, il Ministero dei lavori pubblici, nei limiti dei fondi annualmente assegnatigli per tali opere, in apposito capitolo del suo stato di previsione della spesa.

ART. 2.

I progetti per la costruzione di edifici di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono approvati, entro il limite di lire 500.000.000, dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, su parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi. L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Su richiesta del Ministero della difesa, la progettazione delle opere e la direzione tecnica dei lavori può essere effettuata dall'amministrazione militare secondo le norme relative all'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ferma restando l'alta vigilanza del genio civile sull'esecuzione dei lavori.

ART. 3.

Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti per la costruzione delle opere, apprestamenti ed edifici indicati nell'articolo 1 sono determinate dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

ART. 4.

I lavori di trasformazione, di stabilità e manutenzione delle opere, apprestamenti ed edifici di cui alla presente legge rientrano nella competenza del Ministero della difesa.

ART. 5.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, a disporre il trasporto di fondi occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui al secondo comma dell'articolo 1, dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa a quello dei lavori pubblici.